



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 23.12.2021

Info/188(R)/ALBO GESTORI AMBIENTALI: Chiarimenti sui CER 200304 e 200306

ALBO GESTORI AMBIENTALI: CHIARIMENTI SU ISCRIZIONE CER 200304 E 200306 PER RIFIUTI DELLE FOSSE SETTICHE E RETI FOGNARE

Ancora una volta dell'Albo Gestori Ambientali risponde alle richieste di chiarimento riguardanti la corretta utilizzazione dei suddetti codici ai fini dell'iscrizione all'Albo nelle categorie 1 e 4, a seguito delle modifiche apportate dai citati provvedimenti, rispettivamente alla classificazione dei rifiuti e alla disciplina **sui rifiuti delle fosse settiche e delle reti fognarie** contenuta nel comma 5 dell'art. 230 del D.Lgs. n. 152/2006, lo fa con la **Circolare n. 14 del 21 dicembre 2021 recante "Attribuzione dei codici EER 200304 e 200306 in applicazione del D.Lgs. n. 116/20 e della Legge n. 108/21"** per rispondere alle richieste di chiarimento

Al riguardo si ricorda infatti che:

- il D.Lgs. n. 116/2020, con l'inserimento della lett. b-sexies) all'art. 183, comma **1 ha escluso dalla definizione di rifiuti urbani, i rifiuti delle fosse settiche e delle reti fognarie**, chiarendo, al successivo art. 184, comma 3 che gli stessi **sono classificati rifiuti speciali**;
- la Legge n. 108/21, di conversione del D.L. n. 77/2021 ha modificato l'art. 230 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, prevedendo una disciplina operativa più chiara, puntuale ed univoca.

Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore delle predette norme, con particolare riferimento al fatto che i rifiuti in oggetto hanno mutato la loro classificazione da urbani a speciali, l'Albo ha chiarito che:

- **i codici EER 200304 e 200306 possano essere attribuiti ai fini dell'iscrizione all'Albo nella sola categoria 4**, alle imprese in possesso di iscrizione all'Albo nazionale degli **autotrasportatori di cose per conto di terzi**;
- **in via transitoria** le imprese iscritte in categoria 1, con procedura ordinaria e semplificata, che utilizzano attualmente i suddetti codici del capitolo 20 riportati nei provvedimenti d'iscrizione, potranno continuare ad utilizzarli fino al termine di validità dei provvedimenti medesimi.

Da ultimo la Circolare ricorda che, sin dal 2010, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010, è previsto che il soggetto che effettua l'attività di pulizia manutentiva, sia tenuto all'iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, escludendo quindi l'iscrizione come produttore iniziale ai sensi dell'art. 212, comma 8 dello stesso decreto.

Per gli approfondimenti si rimanda al testo della Circolare n. 14/2, in allegato alla presente.